



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 21 febbraio 2008 (25.02)

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0004 (CNS)**

**6690/2/08
REV 2
(bg,cs,da,el,es,et,fi,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,
pt,ro,sl,sk,sv)**

RC 1

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	14 gennaio 2008
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: SEC(2007) 1731 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.1.2008
SEC(2007) 1731 definitivo

2008/0004 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo
tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea
concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali**

(presentata dalla Commissione)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo
tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea
concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83 (ex articolo 87) e l'articolo 308 (ex articolo 235),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Visto che i problemi di concorrenza assumono una dimensione internazionale sempre più pronunciata, è opportuno che la cooperazione internazionale in questo campo venga rafforzata.
- (2) L'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di concorrenza è di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei mercati e degli scambi internazionali.
- (3) È probabile che l'elaborazione dei principi di cortesia attiva nel diritto internazionale e l'esecuzione di detti principi nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza della Comunità europea e della Corea del Sud aumentino l'efficacia della loro applicazione.
- (4) A tal fine, la Commissione ha negoziato un accordo con il governo della Repubblica di Corea relativamente all'applicazione delle norme in materia di concorrenza della Comunità europea e della Corea del Sud.
- (5) Va fatto riferimento all'articolo 308 del trattato in quanto nel testo dell'accordo sono comprese fusioni e acquisizioni che sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, che a sua volta si basa essenzialmente sull'articolo 308.
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea l'accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Accordo tra il governo della Repubblica di Corea e la Comunità europea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali

La Comunità europea, da una parte, e il governo della Repubblica di Corea, dall'altra (in appresso "le parti");

riconoscendo la crescente interdipendenza delle economie mondiali, ivi comprese, in particolare, quelle della Comunità europea e della Repubblica di Corea;

constatando che la Comunità europea e la Repubblica di Corea sono concordi nel ritenere che l'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di concorrenza sia di fondamentale importanza ai fini del buon funzionamento dei rispettivi mercati, nonché per il benessere economico dei consumatori di entrambe le parti e gli scambi reciproci;

constatando che la corretta ed efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza delle parti verrebbe ulteriormente migliorata attraverso la cooperazione e, in determinati casi, il comune coordinamento nell'applicazione di tali norme;

riconoscendo inoltre che la cooperazione tra le autorità preposte alla concorrenza delle parti contribuirà al miglioramento ed al rafforzamento delle loro relazioni; e

notando altresì che possono talvolta insorgere contrasti tra le parti in merito all'applicazione delle rispettive norme in materia di concorrenza a comportamenti o operazioni che riguardano interessi significativi di entrambe le Parti;

vista la raccomandazione rivista del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa alla cooperazione fra gli Stati membri in materia di pratiche anticoncorrenziali che incidono sul commercio internazionale, adottata il 27 e 28 luglio 1995;

visto il memorandum d'intesa concluso tra la Direzione generale Concorrenza della Commissione europea e l'autorità preposta alla concorrenza ("Fair Trade Commission") della Repubblica di Corea il 28 ottobre 2004,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I - Obiettivo e definizioni

1. Scopo del presente accordo è contribuire all'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza di ciascuna delle parti promuovendo la cooperazione ed il coordinamento fra le autorità preposte alla concorrenza delle parti ed evitare o ridurre il rischio di controversie tra le parti in tutte le questioni relative all'applicazione delle rispettive normative in materia di concorrenza.

2. A norma del presente accordo si intende per:

a) "attività anticoncorrenziali": qualsiasi attività passibile di ammende o altre sanzioni secondo la normativa in materia di concorrenza di una o di entrambe le parti;

b) "autorità di concorrenza":

- i) per la Comunità europea, la Commissione delle Comunità europee, nel quadro delle sue competenze ai sensi della normativa in materia di concorrenza della Comunità europea; e
 - ii) per la Repubblica di Corea, l'autorità coreana preposta alla concorrenza ("Fair Trade Commission");
- c) "autorità competente di uno Stato membro": la o le autorità di ciascuno Stato membro di cui all'articolo 299, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea competenti per l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.
- d) "normativa in materia di concorrenza":
- i) per la Comunità europea, gli articoli 81, 82 e 85 del trattato che istituisce la Comunità europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e i relativi regolamenti di applicazione nonché tutte le eventuali modifiche; e
 - ii) per la Repubblica di Corea, il regolamento sui monopoli ("Monopoly Regulation") e la legge sulla concorrenza ("Fair Trade Act") ed i relativi regolamenti di applicazione nonché tutte le eventuali modifiche;
- e) "atti di applicazione delle norme": qualsiasi applicazione della normativa in materia di concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall'autorità di concorrenza di una delle parti.

Articolo II - Notificazioni

1. L'autorità di concorrenza di ciascuna delle parti notifica all'autorità di concorrenza dell'altra parte gli atti di applicazione delle norme che l'autorità notificante ritiene possano incidere su interessi rilevanti dell'altra parte.
2. Sono considerati atti di applicazione delle norme che possono riguardare interessi rilevanti dell'altra parte e che sono pertinenti per gli atti di applicazione delle norme dell'altra parte gli atti seguenti:
 - a) atti di applicazione che interessano uno o più cittadini dell'altra parte (nel caso della Comunità europea uno più cittadini degli Stati membri della Comunità europea) o nei confronti di una o più imprese costituite o organizzate in base alle leggi applicabili nel territorio dell'altra parte;
 - b) atti di applicazione nei confronti di attività anticoncorrenziali diverse dalle concentrazioni e che hanno o hanno avuto luogo in una parte significativa del territorio dell'altra parte;
 - c) atti di applicazione che riguardano una concentrazione nella quale una o più parti dell'operazione sono una o più imprese costituite o organizzate in base alle leggi applicabili nel territorio dell'altra parte;
 - c) atti di applicazione che riguardano una concentrazione nella quale un'impresa che controlla una o più parti dell'operazione è costituita o organizzata in base alle leggi applicabili nel territorio dell'altra parte;

e) atti di applicazione che si riferiscono a comportamenti che si presumono favoriti, imposti o approvati dall'altra parte;

f) atti di applicazione che riguardano misure correttive che impongono o vietano espressamente un determinato comportamento nel territorio dell'altra parte o che comportano obblighi vincolanti per le imprese su tale territorio.

3. Le notificazioni relative alle concentrazioni a norma del paragrafo 1 avvengono:

a) nel caso della Comunità europea:

i) quando viene avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio;

ii) quando viene emessa una comunicazione delle obiezioni;

b) nel caso della Repubblica di Corea:

i) non oltre il momento in cui l'autorità di concorrenza presenta una richiesta scritta per prolungare il periodo di esame o richiedere la presentazione di documentazione aggiuntiva relativa a concentrazioni con potenziali effetti anticoncorrenziali; e

ii) quando viene presentata una relazione sull'esame.

4. Quando viene richiesta una notificazione ai sensi del paragrafo 1 in merito a questioni *diverse* rispetto alle concentrazioni, la notificazione avviene:

a) nel caso della Comunità europea:

ii) quando viene emessa una comunicazione degli addebiti;

ii) quando viene adottata una decisione o una transazione;

b) nel caso della Repubblica di Corea:

ii) quando viene presentata una relazione sull'esame;

ii) quando viene avviato un procedimento penale;

iii) quando viene adottata una decisione.

5. Le notificazioni comprendono in particolare i nomi delle parti oggetto dell'indagine, le attività in esame e i relativi mercati, le pertinenti disposizioni giuridiche e la data degli atti di applicazione delle norme.

Articolo III - Cooperazione nell'applicazione delle norme

1. Le autorità di concorrenza delle parti si prestano reciproca assistenza nei rispettivi atti di applicazione delle norme, compatibilmente con le leggi vigenti e gli interessi rilevanti della parte che presta assistenza e nei limiti delle risorse ragionevolmente disponibili.

2. L'autorità di concorrenza di ciascuna parte, compatibilmente con le leggi vigenti e gli interessi rilevanti di detta parte:

a) informa l'autorità di concorrenza dell'altra parte in merito ai suoi atti di applicazione delle norme relativi ad attività anticoncorrenziali che, secondo l'autorità di concorrenza che trasmette l'informazione, possono avere effetti negativi per la concorrenza anche nel territorio dell'altra parte;

b) fornisce all'autorità di concorrenza dell'altra parte qualsiasi informazione significativa, in suo possesso e che viene posta alla sua attenzione, in merito ad attività anticoncorrenziali che, secondo l'autorità di concorrenza che trasmette l'informazione, possono essere rilevanti per atti di applicazione delle norme posti in essere dall'autorità di concorrenza dell'altra parte o giustificarli; e

c) fornisce all'autorità di concorrenza dell'altra parte, su richiesta e conformemente alle disposizioni del presente accordo, le informazioni in suo possesso pertinenti per gli atti di applicazione delle norme posti in essere dall'autorità di concorrenza dell'altra parte.

Articolo IV - Coordinamento degli atti di applicazione delle norme

1. Qualora le autorità di concorrenza di entrambe le parti pongano in essere atti di applicazione delle norme relativi a questioni correlate, esse prendono in considerazione il coordinamento dei propri atti di applicazione per quanto compatibile con la rispettiva legislazione.

2. Per stabilire se sia opportuno coordinare determinati atti di applicazione delle norme, le autorità di concorrenza delle parti tengono conto tra l'altro dei seguenti elementi:

a) gli effetti di tale coordinamento sulla capacità delle autorità di concorrenza di entrambe le parti di raggiungere gli obiettivi dei rispettivi atti di applicazione delle norme;

b) la capacità delle autorità di concorrenza di ottenere le informazioni necessarie per porre in essere atti di applicazione delle norme;

c) la possibilità di evitare obblighi contrastanti ed oneri inutili per le persone oggetto degli atti di applicazione delle norme;

d) la possibilità di utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili attraverso il coordinamento.

3. In tutti gli atti coordinati di applicazione delle norme, l'autorità di concorrenza di ciascuna parte si sforza di porre in essere i propri atti di applicazione tenendo attentamente in conto gli obiettivi degli atti di applicazione dell'autorità di concorrenza dell'altra parte.

4. Qualora le autorità di concorrenza di entrambe le parti compiano atti di applicazione delle norme su questioni correlate, l'autorità di concorrenza di ciascuna parte prende in considerazione, su richiesta dell'autorità di concorrenza dell'altra parte e compatibilmente con gli interessi rilevanti della parte a cui viene rivolta la richiesta, l'eventualità di chiedere se le imprese/persone che hanno fornito informazioni riservate in relazione a detti atti di applicazione acconsentono a dividerle con l'autorità di concorrenza dell'altra parte ("rinuncia alla riservatezza").

5. Previa adeguata notificazione all'autorità di concorrenza dell'altra parte, l'autorità di concorrenza di una delle parti può, in qualunque momento, limitare il coordinamento degli atti di applicazione delle norme, proseguendo un atto specifico in maniera indipendente.

Articolo V - Prevenzione dei conflitti (cortesia passiva)

1. L'autorità di concorrenza di ciascuna parte prenda in attenta considerazione gli interessi rilevanti dell'altra parte in tutte fasi dei suoi atti di applicazione delle norme, comprese le decisioni relative all'avvio di tali atti, il loro campo d'applicazione e la natura delle sanzioni o misure necessarie.

2. Se un'attività specifica di applicazione prevista da un'autorità di concorrenza di una parte può incidere su interessi rilevanti dell'altra, la prima, pur mantenendo completo potere discrezionale, si sforza di:

- i) informare tempestivamente l'autorità di concorrenza dell'altra parte di sviluppi significativi relativi agli interessi di quest'ultima;
- ii) dare all'autorità di concorrenza dell'altra parte la possibilità di presentare osservazioni; e
- iii) prendere in considerazione le osservazioni dell'autorità di concorrenza dell'altra parte, nel pieno rispetto dell'indipendenza di ciascuna parte nell'adottare le proprie decisioni.

L'applicazione dell'articolo V, paragrafo 2 avviene a prescindere dagli obblighi che incombono alle parti ai sensi dell'articolo II, paragrafi 3 e 4.

3. Qualora una delle parti ritenga che gli atti di applicazione delle norme della sua autorità di concorrenza possano incidere su interessi rilevanti dell'altra parte, le parti dovrebbero considerare i fattori seguenti, oltre a qualsiasi altro fattore rilevante nelle circostanze in questione per cercare una soluzione adeguata nel rispetto di interessi contrastanti:

- a) l'importanza relativa degli effetti di attività anticoncorrenziali sugli interessi rilevanti della parte che applica le norme rispetto agli effetti sugli interessi rilevanti dell'altra parte;
- b) l'importanza relativa, per le attività anticoncorrenziali in questione, di comportamenti o operazioni posti in essere nel territorio di una parte rispetto a comportamenti o operazioni che avvengono nel territorio dell'altra parte;
- c) la misura in cui possono essere influenzati gli atti di applicazione delle norme che l'autorità di concorrenza dell'altra parte adotta nei riguardi delle stesse persone, fisiche o giuridiche;
- d) la misura in cui soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, possano trovarsi di fronte a disposizioni contraddittorie imposte dalle parti.

Articolo VI - Cortesia attiva

1. Se l'autorità di concorrenza di una parte ritiene che le attività anticoncorrenziali svolte sul territorio dell'altra parte compromettano interessi rilevanti della prima, tale autorità di concorrenza, tenendo conto dell'importanza di evitare i conflitti in merito alla giurisdizione e del fatto che l'autorità di concorrenza dell'altra parte può trovarsi in una posizione migliore

per compiere atti di applicazione delle norme per quanto riguarda tali attività anticoncorrenziali, può richiedere che l'autorità di concorrenza dell'altra parte avvii gli opportuni atti di applicazione.

2. La richiesta è il più specifica possibile circa la natura delle attività anticoncorrenziali e il loro effetto su interessi rilevanti della parte dell'autorità di concorrenza richiedente e comporta l'offerta di ulteriori informazioni di questo tipo e di altra cooperazione che l'autorità di concorrenza richiedente potrà fornire.

3. L'autorità di concorrenza destinataria della richiesta valuta attentamente se avviare atti di applicazione delle norme o se ampliare atti già in corso relativamente alle attività anticoncorrenziali indicate nella richiesta. L'autorità di concorrenza destinataria della richiesta informa l'autorità di concorrenza richiedente della sua decisione non appena possibile a livello pratico. Nel caso di nuovi atti di applicazione delle norme, l'autorità di concorrenza destinataria della richiesta informa l'autorità richiedente sul loro esito e, nella misura del possibile, sui loro principali sviluppi intermedi.

4. Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere di cui è titolare l'autorità di concorrenza della parte destinataria della richiesta, secondo la sua normativa in materia di concorrenza e le sue politiche di applicazione delle norme, di decidere, in via discrezionale, se adottare o meno atti di applicazione delle norme nei riguardi delle attività anticoncorrenziali indicate nella richiesta né ostano a che l'autorità di concorrenza della parte richiedente ritiri la propria richiesta.

Articolo VII - Riservatezza

1. Indipendentemente da eventuali altre disposizioni del presente accordo, le parti non sono tenute a fornirsi informazioni la cui comunicazione sia vietata dalla legislazione della parte in possesso dell'informazione o sia incompatibile con gli interessi rilevanti della stessa.

1. a) La Comunità europea non è tenuta a comunicare alla Repubblica di Corea, a norma del presente accordo, informazioni riservate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, ad eccezione delle informazioni comunicate in base alle disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 4, del presente accordo.

b) Il governo della Repubblica di Corea non è tenuto a comunicare alla Comunità europea, a norma del presente accordo, informazioni riservate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 62 del Monopoly Regulation e del Fair Trade Act e dell'articolo 9 della legge sulla divulgazione di informazioni da parte di organismi pubblici ("Disclosure of Information by Public Agencies Act"), ad eccezione delle informazioni comunicate in base alle disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 4, del presente accordo.

2. a) Le informazioni, diverse dalle informazioni pubblicamente disponibili, comunicate da una parte all'altra ai sensi del presente accordo, vengono utilizzate dalla parte destinataria soltanto allo scopo di indagare su attività anticoncorrenziali secondo la propria normativa sulla concorrenza in relazione alla questione specificata nella richiesta.

b) Quando una parte comunica informazioni in via riservata in virtù del presente accordo, la parte destinataria, compatibilmente con la legislazione vigente, ne mantiene il carattere

riservato e le utilizza soltanto per l'efficace applicazione della rispettiva normativa in materia di concorrenza.

3. Una parte può chiedere che le informazioni riservate fornite a norma del presente accordo siano utilizzate a determinate condizioni da essa specificate. L'altra parte non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a dette condizioni senza il previo consenso della prima.

4. Ciascuna parte può limitare le informazioni riservate che comunica all'altra parte quando quest'ultima non può dare le garanzie da essa richieste per quanto riguarda la riservatezza, i termini e le condizioni specificate o la limitazione degli scopi per i quali le informazioni verranno utilizzate.

5. Il presente articolo non preclude l'utilizzo o la divulgazione di informazioni diverse da quelle pubblicamente disponibili ad opera della parte destinataria nella misura in cui:

- a) la parte che fornisce le informazioni ha dato previa autorizzazione a tale utilizzo o divulgazione, o
- b) vi è un obbligo ad agire in tal senso in conformità con la legislazione della parte destinataria delle informazioni. In tal caso, la parte destinataria:
 - i) non intraprende azioni che possano portare ad un obbligo giuridico di mettere a disposizione di un terzo o di altre autorità informazioni fornite in via riservata in base al presente accordo senza il previo consenso della parte che fornisce le informazioni;
 - ii) ove possibile, dà previa comunicazione di qualsiasi utilizzo o divulgazione alla parte che ha fornito le informazioni e, su richiesta, consulta l'altra parte e ne tiene in debito conto gli interessi rilevanti; e
 - iii) salvo altrimenti convenuto dalla parte che ha fornito le informazioni, utilizza tutte le misure disponibili, in conformità alla legislazione applicabile, per mantenere la riservatezza delle informazioni per quanto riguarda le richieste da parte di terzi o di altre autorità di divulgare le informazioni in questione.

6. L'autorità di concorrenza della Comunità europea

- a) informa le autorità competenti dello o degli Stati membri i cui interessi rilevanti siano interessati dalla notifica da essa ricevuta dall'autorità di concorrenza coreana;
- b) informa le autorità competenti di detti Stati membri in merito a qualsiasi cooperazione e coordinamento degli atti di applicazione delle norme; e
- c) garantisce che le informazioni, diverse dalle informazioni pubblicamente disponibili, comunicate alle autorità competenti degli Stati membri interessati conformemente alle lettere a) e b), non siano utilizzate per scopi diversi da quelli precisati all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo, e che tali informazioni non vengano divulgate.

Articolo VIII - Riunioni

1. Le autorità di concorrenza delle parti si consultano reciprocamente, su richiesta dell'autorità di concorrenza di una delle parti, su qualsiasi questione che possa insorgere nell'esecuzione del presente accordo.

2. Le autorità di concorrenza delle parti si incontrano almeno una volta l'anno per:

a) scambiare informazioni sugli atti di applicazione delle norme in corso e sulle priorità relativamente alla normativa in materia di concorrenza di ciascuna parte;

b) scambiare informazioni sui settori economici di interesse comune;

c) discutere aspetti delle politiche di interesse reciproco;

d) discutere altri temi di interesse reciproco connessi all'applicazione della normativa in materia di concorrenza di ciascuna parte.

Articolo IX - Comunicazioni ai sensi dell'accordo

Le comunicazioni ai sensi del presente accordo possono essere effettuate mediante comunicazione diretta tra le autorità di concorrenza delle parti. Le richieste a norma dell'articolo VI, paragrafo 1 vengono tuttavia rapidamente confermate per iscritto attraverso i canali consueti canali diplomatici e contengono le informazioni scambiate inizialmente tra le autorità di concorrenza.

Articolo X – Diritto vigente

Nessun elemento del presente accordo può obbligare una parte a prendere iniziative che siano in contrasto con il proprio diritto vigente o futuro o imporre modifiche nella legislazione delle parti.

Articolo XI - Entrata in vigore, recesso e riesame

1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della firma.

2. Il presente accordo rimane in vigore fino al sessantesimo giorno successivo alla data in cui una parte notifica all'altra per iscritto attraverso i canali diplomatici di voler recedere dall'accordo.

3. Le parti valuteranno la possibilità di riesaminare l'applicazione del presente accordo entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, allo scopo di valutare la loro cooperazione, individuare altre aree in cui potrebbero proficuamente cooperare e determinare ogni altro mezzo atto a migliorare il presente accordo. Le parti convengono che detto riesame includerà in particolare l'analisi di fattispecie reali o possibili, allo scopo di stabilire se per tutelare i loro interessi sia opportuna una più stretta cooperazione.